

COMUNE DI MASULLAS

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I – NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale 31 ottobre 1991 n. 35 – Norme in materia di commercio su aree pubbliche, e costituisce parte essenziale ed integrante del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 2 Definizioni e inquadramento normativo

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per "D.P.G.R." il Decreto del Presidente della Giunta Regionale , regolamento di esecuzione della Legge Regionale 31 ottobre 1991 n. 35 Titolo VIII in materia di commercio su aree pubbliche.
- b) per "DECRETO" il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- c) per "Legge Regionale" la L.R. 31 ottobre 1991 n. 35 – Norme in materia di commercio su aree pubbliche;
- d) per "fiera, fiera locale o mercato locale" si intende l'afflusso anche stagionale sulle aree a ciò destinate ai sensi dell'art. 41 comma 1 della Legge regionale;

- e) per “fiere-mercato o sagre” si intendono fiere e mercati locali che, si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
- f) per “miglioria” la facoltà dell’operatore concessionario di posteggio in un mercato o una fiera di trasferire la propria attività in altro posteggio, non ancora assegnato;
- g) per “scambio” la facoltà degli operatori concessionari di posteggio in un mercato o una fiera di scambiarsi il posteggio a vicenda;
- h) per “spunta” operazione mediante la quale, una volta registrate le assenze degli operatori concessionari di posteggio, si procede all’assegnazione temporanea dei posteggi liberi agli aventi diritto;
- i) per “spuntista” l’operatore su aree pubbliche che ha titolo per partecipare alla \
- j) per “soggetti portatori di handicap” i soggetti di cui agli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/1992.

Si richiamano, inoltre, le seguenti norme per il settore alimentare, a tutela delle esigenze igienico sanitarie:

- a) la Legge 30 aprile 1962, n° 283 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n° 327;
- b) l’Ordinanza del ministero della Sanità del 26.06.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) Il Decreto Legislativo 26.05.1997, n° 155;
- d) l’Ordinanza del Ministero della Sanità 03.04.2002;
- e) il Testo Unico delle Leggi sanitarie:

Le norme precedentemente specificate si intendono qui espressamente e integralmente richiamate.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia integralmente a quanto disposto dalla Legge Regionale, dal suo regolamento e dalle norme vigenti in materia.

Articolo 3 –Definizione e Autorizzazioni per l’esercizio del commercio su area pubblica

Per commercio su aree pubbliche s’intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, come definite dall’art. 28 del Decreto Legislativo n° 114/98, tale attività può essere esercitata:

- a) su posteggi dati in concessione decennale;
- b) su posteggi in occasione di fiere o mercati ai sensi dell'art.42 della Legge Regionale, e art. 6 comma 4 del D.P.G.R.
- c) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'autorizzazione di cui alla lett. a) abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale ed alla partecipazione alle fiere.

Il rilascio della autorizzazione e della concessione pluriennale è disciplinato dagli artt. 41 e 42 della Legge Regionale.

L'autorizzazione di cui alla lett. c.) rilasciata dall'Assessore Provinciale, abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago, a partecipare alle fiere in qualità di concessionario e di spuntista.

La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze, le quali potranno essere vantate dal subentrante per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi nei mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Le presenze maturate alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non al tipo di titolo autorizzatorio posseduto.

Articolo 4 Esercizio dell'attività

L'attività di commercio su area pubblica deve essere svolta personalmente dal titolare dell'autorizzazione.

In caso di società di persone l'attività può essere esercitata dai singoli soci.

In caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito, su delega, ai dipendenti, ai collaboratori familiari, ai lavoratori interinali, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione.

Tali soggetti devono essere espressamente indicati nell'autorizzazione. Ai fini del controllo, è sufficiente l'esibizione, da parte dell'interessato, di copia della comunicazione inoltrata in merito all'Amministrazione Comunale.

La nomina del delegato non è richiesta nei soli casi di assenza temporanea del titolare.

Articolo 5 Durata delle concessioni di posteggio

Le concessioni hanno validità decennale.

Le concessioni si intendono rinnovate per ulteriori dieci anni, a meno che l'Amministrazione non abbia comunicato al concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza, di non procedere al rinnovo, previa apposita e motivata deliberazione del Consiglio Comunale.

Alla scadenza, l'Amministrazione Comunale provvede a verificare la sussistenza, in capo al concessionario, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

Nel caso in cui l'area in cui si trova il posteggio non sia di proprietà comunale, la validità temporale della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte dell'Amministrazione.

Articolo 6 Modalità di utilizzo del posteggio

E' fatto divieto di occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata, e di occupare spazi comuni riservati al transito e comunque qualsiasi altro spazio non

indicato in concessione. E' altresì vietato modificare i limiti spaziali del posteggio assegnato.

Le tende a protezione del banco di vendita devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore, nella parte più bassa, a m 2,30; nella parte frontale possono sporgere dallo spazio concesso per un massimo di cm 50.

E' proibito, nell'allestimento delle strutture destinate alla vendita, piantare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo e, comunque, danneggiare il posteggio. In tal caso l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Agli operatori dei mercati e delle fiere è fatto obbligo di osservare l'allineamento dei banchi sulla parte frontale, salvo diversa disposizione degli addetti al controllo

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica e similari, sempre che il volume sia tale da non creare disturbo al pubblico ed agli altri operatori. E' altresì vietato provocare clamori e lanciare grida per attirare i clienti.

E' fatto obbligo all'operatore di lasciare il posteggio sgombro da rifiuti al termine dell'occupazione.

Articolo 7 Obblighi degli operatori

E' vietato vendere generi diversi da quelli indicati nella autorizzazione.

E' fatto obbligo agli operatori di rispettare gli orari di vendita, accesso e rimozione delle attrezzature, indicati nel presente regolamento.

Nell'esercizio dell'attività, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni imposte dalla normativa igienico sanitaria in relazione a personale, strutture ed attrezzature.

L'attività di vendita deve essere svolta personalmente o tramite soggetto delegato, espressamente indicato nell'autorizzazione. In caso di società di persone, l'attività di vendita può essere esercitata personalmente dai singoli soci.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere, all'Amministrazione Comunale o ad altro soggetto incaricato, gli importi relativi alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico ed ogni altra somma riferibile alla occupazione del posteggio.

In caso di subingresso nell'attività, il nuovo concessionario succede al precedente in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti; in conseguenza di ciò questi sarà tenuto a corrispondere gli oneri dovuti dal precedente concessionario, qualora sussistano importi non onorati.

E' fatto obbligo agli operatori di tenere ostensibile ed a disposizione degli addetti al controllo l'autorizzazione, la concessione ed ogni altro atto di assenso, autorizzazione e/o abilitazione, comunque denominato, necessario per la vendita di particolari prodotti.

TITOLO II – MERCATO SETTIMANALE

Articolo 8 Svolgimento del mercato

Il mercato settimanale per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolge ogni lunedì nell'area ricompresa tra via _____ e via _____.

(Qualora il giorno del lunedì risulti festivo, il mercato avrà luogo il primo giorno feriale successivo).

In occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, il mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni del Responsabile del Servizio interessato, in accordo con il Comando Polizia Municipale.

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 7.30 alle ore 13.30.

L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 6.00 alle ore 8.15. In ogni caso, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 8.30, fatto salvo il caso degli spuntisti.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.

In casi particolari, è consentita la realizzazione di mercati straordinari, intesi come edizioni aggiuntive del mercato settimanale, con lo stesso organico delle edizioni ordinarie. In tali casi, verranno conteggiate esclusivamente le presenze degli spuntisti.

Articolo 9 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi

Ai sensi della Legge Regionale, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando nel quale sono specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base ad una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito del mercato;
- ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

L'assegnazione di posteggi a soggetti portatori di handicap avviene sulla base di una graduatoria specifica, formulata secondo i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 10 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli

L'assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli è formulata secondo i criteri di cui all'art. 9.

Per questa particolare categoria di soggetti, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese viene sostituito facendo riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 ovvero alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.

I titolari dei posteggi, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono comprovare la propria qualità di produttore agricolo a mezzo autocertificazione da presentarsi presso l'ufficio competente.

Articolo 11 Modalità di registrazione e di calcolo delle presenze dei concessionari

Mantengono piena efficacia le registrazioni relative alle presenze dei concessionari effettuate nella vigenza della Legge, tenuto conto anche dei successivi aggiornamenti.

Il concessionario che non si presenti entro le ore 8.15 sarà considerato assente e non potrà essere ammesso al mercato per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

Al concessionario è fatto obbligo di presenziare, in ogni caso, fino alle ore 12.15; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

Le assenze dei concessionari non sono conteggiate nei casi di anticipazione o spostamento del mercato.

L'Amministrazione Comunale provvede ad annotare in apposito registro le presenze maturate nel mercato.

Articolo 12 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

L'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.

Allo scopo, mantiene piena efficacia la graduatoria redatta ai sensi della Legge, tenuto conto anche dei successivi aggiornamenti e delle modifiche apportate in ottemperanza alla nuova normativa.

A parità di anzianità di presenza, si tiene conto della anzianità complessiva maturata dal richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In caso di anticipazione del mercato, l'Amministrazione Comunale procede, comunque, alla rilevazione delle presenze degli spuntisti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a coltivatori diretti occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione dalle ore 7.50 alle ore 8.15.

Articolo 13 Migliorie e scambio di posteggi

Nel caso in cui nell'ambito del mercato si rendano liberi uno o più posteggi, prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione di tali posteggi liberi, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando riservato agli operatori del mercato già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio.

Il trasferimento di posteggio è consentito esclusivamente nell'ambito dello stesso settore.

Nel bando dovranno essere indicati i termini e le modalità, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

Il Comune rilascia la nuova concessione di posteggio sulla base di una graduatoria redatta tenuto conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato. A parità di presenza si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

E' consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari, a condizione che questi appartengano allo stesso settore. Allo scopo gli interessati devono presentare richiesta congiunta all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà al rilascio delle nuove concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le nuove concessioni vengono rilasciate senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati.

Articolo 14 Mancato pagamento dei Tributi comunali

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, nonché di qualsiasi altra somma riferibile all'occupazione del posteggio, entro i termini previsti dal presente regolamento, o indicati dal competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità, per l'operatore di occupare il posteggio, fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

Articolo 15 Decadenza e sospensione della autorizzazione

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R., costituiscono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, prevista dall'Art. 43 comma 9;
- il mancato inizio dell'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga, per non più di sei mesi, da concedersi da parte dell'Amministrazione Comunale per comprovati motivi;

il mancato utilizzo del posteggio per più di tre mesi nel corso dell'anno solare. Costituiscono cause di giustificazione la malattia, gravidanza e puerperio ed il servizio

militare. Non costituiscono cause di giustificazione l'assenza per applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione e l'assenza per mancato pagamento delle somme relative alla occupazione del posteggio;

- per violazione alle norme della Legge regionale e del D.P.G.R., nonché del presente regolamento e di quello di polizia urbana.

La decadenza dall'autorizzazione comporta di diritto la decadenza dalla concessione di posteggio.

L'autorizzazione è sospesa nei casi di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 16 Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione di posteggio qualora lo richiedano necessità di ordine pubblico, tecnico, igienico sanitario.

Si applica in ogni caso quanto disposto dalla Legge Regionale all'art. 44. e dal D.P.G.R. all'art. 9

Articolo 17 Circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del Piano, viene interdetta al traffico veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento del mercato.

TITOLO III – FIERE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 18 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi

Ai sensi della Legge Regionale, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando nel quale sono specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base ad una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nell'ambito del mercato;
- ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

Per presenze effettive si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato.

L'assegnazione di posteggi a soggetti portatori di handicap avviene sulla base di una graduatoria specifica, formulata secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

Il rilascio delle concessioni può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità della fiera nella quale si collocano.

Articolo 19 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli

L'assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli è formulata secondo i criteri di cui all'art. 18.

Per questa particolare categoria di soggetti, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese viene sostituito facendo riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 ovvero alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.

I titolari dei posteggi, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono comprovare la propria qualità di produttore agricolo a mezzo autocertificazione da presentarsi presso l'ufficio competente.

Articolo 20 Modalità di registrazione e di calcolo delle presenze dei concessionari

Il concessionario che non si presenti entro un'ora dall'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

Al concessionario è fatto obbligo di presenziare per tutta la durata della fiera; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

I giorni di fiera vengono computati al fine del calcolo delle presenze.

L'Amministrazione Comunale provvede ad annotare in apposito registro le presenze maturate nella fiera.

Articolo 21 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

L'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, così come definite dalla Legge Regionale.

Nel caso di fiere che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale, saltuaria o non istituzionalizzata, si terrà conto delle presenze maturate dagli operatori sulla base di un titolo che possa considerarsi giuridicamente idoneo

A parità di anzianità di presenza, si tiene conto della anzianità complessiva maturata dal richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

L'assegnazione dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a coltivatori diretti occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione dalle ore 8.00 alle ore 8.30.

Articolo 22 Migliorie e scambio di posteggi

Nel caso in cui nell'ambito della fiera si rendano liberi uno o più posteggi, prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione di tali posteggi liberi, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando riservato agli operatori già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio.

Nel bando dovranno essere indicati i termini e le modalità, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

Il Comune rilascia la nuova concessione di posteggio sulla base di una graduatoria redatta tenuto conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nella fiera. A parità di presenza si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

E' consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari. Allo scopo gli interessati devono presentare richiesta congiunta all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà al rilascio delle nuove concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le nuove concessioni vengono rilasciate senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati.

Articolo 23 Mancato pagamento dei Tributi comunali

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, nonché di qualsiasi altra somma riferibile all'occupazione del posteggio, entro i termini previsti dal presente regolamento, o indicati dal competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità, per l'operatore di occupare il posteggio, fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

Articolo 24 Decadenza e sospensione della autorizzazione

Ai sensi dell'art. 43 comma 9, della Legge Regionale, costituiscono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- il venir meno dei requisiti;
- il mancato utilizzo del posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio. Costituiscono cause di giustificazione la malattia, gravidanza e puerperio ed il servizio militare. Non costituiscono cause di giustificazione l'assenza per applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione e l'assenza per mancato pagamento delle somme relative alla occupazione del posteggio.

La decadenza dall'autorizzazione comporta di diritto la decadenza dalla concessione di posteggio.

Articolo 25 Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione di posteggio qualora lo richiedano necessità di ordine pubblico, tecnico, igienico sanitario.

Si applica in ogni caso quanto disposto dall' art 44, comma 1, e 2 della Legge Regionale.

Articolo 26 Circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del Piano, viene interdetta al traffico veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento.

TITOLO IV – FIERE PROMOZIONALI

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 27 Criteri generali

La Fiera Promozionale è indetta dall'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere e/o valorizzare il centro storico o specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

Allo scopo, per esigenze particolari, il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, previo confronto con le Associazioni di Categoria e con le Associazioni dei Consumatori.

In tal caso l'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 9 specificati nell'atto istitutivo.

In ogni caso, la partecipazione alle fiere promozionali potrà essere limitata ad operatori in possesso di particolari caratteristiche, in relazione al tipo di manifestazione.

Il Comune può affidare l'intera gestione delle fiere promozionali a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

Articolo 28 Svolgimento dell'attività

Il concessionario è libero di determinare gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio, in base alle esigenze dell'utenza, nella fascia oraria 7.00 – 14.00.

Il concessionario che non eserciti l'attività per almeno 3 ore rispetto all'orario prescelto sarà considerato assente, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati. In tal caso il posteggio può essere assegnato ad altro operatore con le modalità di cui all'art. 12.

L'Amministrazione Comunale provvede ad annotare in apposito registro le presenze maturate nel mercato.

Articolo 29 Mancato pagamento dei Tributi comunali

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, nonché di qualsiasi altra somma riferibile all'occupazione del posteggio, entro i termini previsti dal presente regolamento, o indicati dal competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità, per l'operatore di occupare il posteggio, fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

Articolo 30 Circolazione pedonale e veicolare

Il posteggio sarà, a cura del Comune, debitamente delimitato con segnaletica orizzontale, ed interdetto alla sosta con ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, dalle 7.00 alle 14.00.

TITOLO V – COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 31 Modalità di svolgimento

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto da soggetti in possesso della autorizzazione di cui all'art. 42 comma 4 della Legge Regionale, nonché dai produttori agricoli.

E' consentito all'operatore fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica non più di un'ora, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti presenti sul posto; dopo di che, è fatto obbligo all'operatore si spostarsi di almeno 500m. E' vietato sostare di nuovo nello spazio precedentemente occupato.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta del veicolo sia compatibile con le disposizioni che regolano la circolazione stradale e che non sia di ostacolo al traffico. Allo scopo la Polizia Municipale può disporre oralmente, in qualsiasi momento, l'allontanamento dell'operatore.

E' vietato l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quant'altro.

Articolo 32 Zone vietate

L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:

nelle vie: _____

Presso l'Ufficio Commercio, il Comando Polizia Municipale e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 33 Orario d'esercizio

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 dei giorni lunedì, mercoledì solo nella fascia antimeridiana, e venerdì, ferma restando la possibilità di sua revisione o modifica con provvedimento del Sindaco.

Articolo 34 Pubblicità Fonica

Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, e dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., è consentito l'utilizzo di strumenti fonici per la pubblicità sonora del commercio in forma itinerante, con limitazione ai soli orari antimeridiani.

Articolo 35 Produttori agricoli

Ai produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente titolo nonché quanto disposto dall'art.10, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 36 -Vendite a domicilio

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Gli esercenti l'attività di vendita a domicilio sono tenuti a comunicare al comando di polizia Municipale l'intenzione di esercitare la propria attività sul territorio comunale, esibendo l'autorizzazione in originale e fornendo le generalità di colui o di coloro che materialmente effettueranno le vendite. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria di Euro 258,23; in caso di recidiva la sanzione è triplicata.

Articolo 37 – Rilascio nuove autorizzazioni

Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante è curato dal settore commerciale, Ufficio Attività Produttive.

La richiesta, che deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo n°114/98 e la scelta del settore o dei settori merceologici, deve essere inviata dall'interessato esclusivamente a mezzo raccomandata attraverso il servizio postale.

L'Ufficio se verificata, in via prioritaria, che il richiedente non è già titolare di altra autorizzazione e, in caso di richiesta di autorizzazione alla vendita e somministrazione di prodotti alimentari, che esistono tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di tutela igienico sanitaria, avvia l'istruttoria che deve concludersi con il rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità previste nei commi precedenti è rilasciata la nuova autorizzazione in caso di subentro nella titolarità di un'azienda, già autorizzata al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, acquisita nel rispetto delle norme vigenti da parte di un residente o da una società con sede legale nel Comune di Masullas.

In ogni caso prima dell'inizio dell'attività l'ufficio deve acquisire la prova, da produrre da parte dell'interessato, anche mediante autocertificazione, del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, annotando i dati necessari sull'autorizzazione.

TITOLO VI – CONCESSIONI TEMPORANEE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 38 Concessioni temporanee

Le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ad operatori in possesso della autorizzazione di cui all'art. 42 della Legge Regionale, ai produttori agricoli ed ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, nell'ambito, per questi ultimi, delle sole fiere promozionali.

Le concessioni temporanee possono essere rilasciate esclusivamente:

- a) nell'ambito di fiere promozionali non inserite nel presente regolamento;
- b) nell'ambito di sagre, feste, manifestazioni ed iniziative di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi; in tal caso l'attività di vendita dovrà costituire la parte non prevalente della manifestazione .
- c) nell'ambito di iniziative culturali sportive e di altra natura che si configurino come riunioni straordinarie di persone.

Nel caso di cui alla lett. a) del precedente comma, ai fini del rilascio delle concessioni, l'Amministrazione provvede ad adottare specifico bando entro 120 giorni dallo svolgimento della fiera ed a comunicarlo alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative

sul territorio provinciale. Le concessioni vengono rilasciate sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di cui al presente regolamento.

In caso di sagre, feste, manifestazioni ecc. di cui alla lett. b) del precedente comma, il soggetto organizzatore è tenuto a presentare programma dettagliato della manifestazione nel quale siano indicate le specializzazioni merceologiche interessate, gli spazi richiesti e la loro localizzazione, l'elenco nominativo degli operatori interessati, nonché gli estremi dei titoli autorizzatori in possesso di questi ultimi.

Nel caso di cui alle lettere B e C) del precedente comma, la concessione viene rilasciata a domanda dell'interessato, per l'assegnazione si applicano i criteri di cui all'art. 6 del D.P.G.R. n° 60/95.

Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità della iniziative nell'ambito delle quali si colloca.

Le concessioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui afferiscono solo all'interno delle aree individuate.

CAPO II – CARNEVALE

Articolo 39 - Organico, criteri di concessione dei posteggi e modalità di esercizio dell'attività

L'organico del commercio su aree pubbliche in occasione delle manifestazioni concomitanti con il carnevale è di 2 posteggi ubicati in Via _____, a destinazione merceologica alimentare, con le seguenti dimensioni:

- m.14,50 x m.2,20 = mq. 32
- m. 8,00 x m.4,00 = mq. 32

Eventuali ampliamenti di superficie possono essere concessi solo a condizione che siano compatibili con le esigenze complessive delle manifestazioni, senza creare loro pregiudizio o impedimento.

Il Comune rilascia la concessione del posteggio sulla base di una graduatoria formulata a seguito di domanda presentata ai sensi del D.P.G.R., tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- o maggior numero di presenze effettive alle manifestazioni del carnevale;
- o ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
- o anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio ed esposta presso la sede del Servizio Attività Commerciali nonché comunicata agli interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'inizio della manifestazione.

Le strutture di vendita dovranno essere "compattate" in un unico spazio ed installate, con il fronte di vendita rivolto verso la strada via _____.

La concessione di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. L'operatore concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 10 giorni prima del programmato inizio della manifestazione, la propria volontà di parteciparvi, pena l'esclusione. In caso di successiva impossibilità ad operare, deve darne immediata notizia al Comune, specificando i sopravvenuti motivi d'impedimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni dettate dal presente regolamento e dal D.P.G.R..

CAPO III – SAN

Articolo 40 - Organico, criteri di concessione dei posteggi e modalità di esercizio dell'attività

L'organico del commercio su aree pubbliche in occasione delle manifestazioni concomitanti con i festeggiamenti religiosi e civili in onore di San_____ è di 5 posteggi ubicati lungo la via _____, 4 a destinazione merceologica alimentare, e uno a destinazione non alimentare, con le seguenti dimensioni:

DESTINAZIONE ALIMENTARE

- Nr. 3 (tre) posteggi da m.14,5 x m.2,20 = mq. 32
- Nr. 1 (uno) posteggio da m.8 x m.4 = mq. 32.

DESTINAZIONE ALIMENTARE

- Nr. 1 (uno) posteggio da m.14,5 x m.2,20 = mq. 32

Eventuali ampliamenti di superficie possono essere concessi solo a condizione che siano compatibili con le esigenze complessive delle manifestazioni, senza creare loro pregiudizio o impedimento.

Il Comune rilascia la concessione del posteggio sulla base di una graduatoria formulata a seguito di domande inoltrate a seguito del D.P.G.R., tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- maggior numero di presenze effettive alle manifestazioni organizzate per San _____;
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio ed esposta presso la sede del Servizio Attività Commerciali nonché comunicata agli interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'inizio della manifestazione.

Le strutture di vendita dovranno essere "compattate" in un unico spazio ed installate, con il fronte di vendita rivolto verso la strada via _____.

La concessione di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. L'operatore concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 10 giorni prima del programmato inizio della manifestazione, la propria volontà di parteciparvi, pena l'esclusione. In caso di successiva impossibilità ad operare, deve darne immediata notizia al Comune, specificando i sopravvenuti motivi d'impedimento.

Il Comune rilascia la concessione del posteggio sulla base di una graduatoria formulata a seguito di domande ai sensi del D.P.G.R., tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- o maggior numero di presenze effettive alle manifestazioni in onore della B.V. delle Grazie;
- o ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
- o anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio ed esposta presso la sede del Servizio Attività Commerciali nonché comunicata agli interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'inizio della manifestazione.

Le strutture di vendita dovranno essere "compattate" in un unico spazio ordinato per genere merceologico (Gruppo 1, torroni e dolciumi; Gruppo 2 vendita bibite, furgoni attrezzati, pesci arrosto; Gruppo 3, generi non alimentari) ed installate, con il fronte di vendita rivolto verso la strada via _____.

La concessione di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. L'operatore concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 10 giorni prima del programmato inizio della manifestazione, la propria volontà di parteciparvi, pena

l'esclusione. In caso di successiva impossibilità ad operare, deve darne immediata notizia al Comune, specificando i sopravvenuti motivi d'impedimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni dettate dal presente regolamento e dal D.P.G.R..

CAPO V – San Leonardo

Articolo 42 - Organico, criteri di concessione dei posteggi e modalità di esercizio dell'attività

L'organico del commercio su aree pubbliche in occasione delle manifestazioni concomitanti con i festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Leonardo è di posteggi ubicati lungo la piazza San Leonardo la via Trieste, a destinazione merceologica alimentare, e a destinazione non alimentare, con le seguenti dimensioni:

DESTINAZIONE ALIMENTARE

- Nr. posteggi da m.8 x m.4 = mq. 32
- Nr. posteggio da m.14,5 x m.2,20 = mq. 32
- Nr. posteggio da m.6 x m.8 = mq. 48 (vendita bibite in via Moro)

DESTINAZIONE NON ALIMENTARE

- Nr. posteggio da m.8 x m.4 = mq. 32

Eventuali ampliamenti di superficie possono essere concessi solo a condizione che siano compatibili con le esigenze complessive delle manifestazioni, senza creare loro pregiudizio o impedimento.

Il Comune rilascia la concessione del posteggio sulla base di una graduatoria formulata a seguito di presentazione di domanda ai sensi del D.P.G.R., tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- maggior numero di presenze effettive alle manifestazioni in onore di San Leonardo;
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio ed esposta presso la sede del Servizio Attività Commerciali nonché comunicata agli interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'inizio della manifestazione.

La concessione di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. L'operatore concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 10 giorni prima del programmato inizio della manifestazione, la propria volontà di parteciparvi, pena l'esclusione. In caso di successiva impossibilità ad operare, deve darne immediata notizia al Comune, specificando i sopravvenuti motivi d'impedimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni dettate dal presente regolamento e dal D.P.G.R..

CAPO VI –Santa Lucia

Articolo 43 - Organico, criteri di concessione dei posteggi e modalità di esercizio dell'attività

L'organico del commercio su aree pubbliche in occasione delle manifestazioni concomitanti con i festeggiamenti religiosi e civili in onore di Santa Lucia è di posteggi ubicati nel piazzale antistante la Chiesetta, a destinazione merceologica alimentare, e posteggi a destinazione alimentare, con le seguenti dimensioni:

DESTINAZIONE ALIMENTARE

- Nr. posteggio da m.14,5 x m.2,20 = mq. 32 (torroni e dolciumi)
- Nr. posteggio da m.8 x m. 2.20 = mq. 32 (torroni e dolciumi)
- Nr. posteggio da m.8 x m.3 = mq. 24 (furgoni attrezzato)
- Nr. posteggio da m.8 x m.4 = mq. 32 (torroni, dolciumi e gelati e bibite)

Eventuali ampliamenti di superficie possono essere concessi solo a condizione che siano compatibili con le esigenze complessive delle manifestazioni, senza creare loro pregiudizio o impedimento.

Il Comune rilascia la concessione del posteggio sulla base di una graduatoria formulata a seguito di domande ai sensi del D.P.G.R., tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- maggior numero di presenze effettive alle manifestazioni in onore di Santa Lucia;
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio ed esposta presso la sede del Servizio Attività Commerciali nonché comunicata agli interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'inizio della manifestazione.

La concessione di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. L'operatore concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 10 giorni prima del programmato inizio della manifestazione, la propria volontà di parteciparvi, pena l'esclusione. In caso di successiva impossibilità ad operare, deve darne immediata notizia al Comune, specificando i sopravvenuti motivi d'impedimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni dettate dal presente regolamento e dal D.P.G.R..

CAPO VII – Festeggiamenti.....

Articolo 44 - Organico, criteri di concessione dei posteggi e modalità di esercizio dell'attività

L'organico del commercio su aree pubbliche in occasione delle manifestazioni concomitanti con i festeggiamenti religiosi e civili in onore di San _____, nella _____ è di___ posteggi ubicati lungo la strada_____, e la traversa _____, tutti a destinazione merceologica alimentare, con le seguenti dimensioni:

DESTINAZIONE ALIMENTARE

- Nr. posteggi da m.8 x m.4 = mq. 32
- Nr. posteggi da m.7 x m.3 = mq. 21 (furgoni attrezzati)

Nella località _____, è possibile concedere, in area privata data in disponibilità al Comune, spazi per la vendita di bibite e bevande di vario genere.

Eventuali ampliamenti di superficie possono essere concessi solo a condizione che siano compatibili con le esigenze complessive delle manifestazioni, senza creare loro pregiudizio o impedimento.

Il Comune rilascia la concessione del posteggio sulla base di una graduatoria formulata a seguito di presentazione di domanda ai sensi del D.P.G.R., tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- maggior numero di presenze effettive alle manifestazioni in onore di
- _____;
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio ed esposta presso la sede del Servizio Attività Commerciali nonché comunicata agli interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'inizio della manifestazione.

La concessione di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. L'operatore concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 10 giorni prima del programmato inizio della manifestazione, la propria volontà di parteciparvi, pena l'esclusione. In caso di successiva impossibilità ad operare, deve darne immediata notizia al Comune, specificando i sopravvenuti motivi d'impedimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni dettate dal presente regolamento e dal D.P.G.R..

TITOLO VIII– NORME FINALI

Articolo 45 Sanzioni

Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente regolamento è punito con le sanzioni di cui all'art. 45 della Legge Regionale , e dall'art. 22 del D.P.G.R..

Articolo 46 Graduatoria

La graduatoria per le assegnazioni temporanee nel mercato settimanale redatta ai sensi della Legge Regionale verrà aggiornata ed adeguata alle nuove disposizioni normative.

Articolo 47 Abrogazioni

E' abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento .

Articolo 48 Norma transitoria

Fino alla prima data utile per la pubblicazione dei bandi per le assegnazioni decennali di posteggio, è consentito rilasciare autorizzazioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regionale, nonché dei principi generali contenuti nel presente regolamento.